

COMUNE DI PONSACCO
(PROV. DI PISA)

**Regolamento per la installazione delle insegne
di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle
tende solari.**

PONSACCO 25.11.1999

COMUNE DI PONSACCO
(PROV. DI PISA)

Regolamento per la installazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati, consentita dall'art. 23 del D.Lgs. del 30.04.1992 n.285 modificato dall'art. 13 del D.Lgs. del 10.09.1993 n. 360 è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada emanato con DPR del 16.12.1992 n.495 e modificato con DPR 16.09.1996 n.610.

Art. 1

Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Ponsacco e riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne d'esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari, che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Il territorio comunale è suddiviso in centro storico, centro abitato delimitato ai sensi del Codice della strada e definito con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale; e rimanente parte.

Art. 2

Insegne di esercizio

Per insegne, d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio o di una attività che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Art. 3

Cartelli pubblicitari

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, esposti in luogo diverso da quello di esercizio o di una qualsivoglia attività.

Art. 4 Tende solari

Per tende solari si intendono solo quelli (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto di varia natura, posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Art. 5 Limitazioni generali all'interno del centro abitato

1. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento, valgono all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione e definito con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, a cui si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito.

2. E' assolutamente esclusa l'installazione di cartelli pubblicitari all'interno del centro storico e in corrispondenza degli edifici vincolati da Piano Regolatore Generale di Ponsacco. Gli impianti affissivi pubblici di superficie superiore a 3 metri quadrati per ciascun prospetto non sono ammessi nel centro storico e in corrispondenza degli edifici vincolati da Piano Regolatore Generale di Ponsacco. Sono fatti salvi quelli autorizzati in via eccezionale e assolutamente temporanei per un massimo di 45 giorni.

Per la installazione delle insegne di esercizio e tende solari da installare nel centro storico, si rimanda alle norme fissate dal vigente Piano del Colore del centro storico.

3. Gli impianti affissivi pubblici e similari non possono superare la superficie di 6 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.

4. Le insegne di esercizio e mezzi pubblicitari inclusi gli impianti affissivi pubblici non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di 2 metri dal limite della carreggiata, salvo che l'altezza minima dal suolo sia superiore a 4,5 metri. L'altezza minima dal suolo dovrà essere in ogni caso di metri 2,80.

Se le insegne sono installate su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata.

5. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi gli impianti affissivi pubblici, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 20 centimetri se collocati parallelamente alla stessa. Gli impianti affissivi pubblici e similari di superficie utile superiore ai 3 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri. Tutti gli impianti pubblicitari compreso gli impianti affissivi pubblici devono distare almeno 8 metri dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni. Gli impianti affissivi pubblici di superficie utile inferiore ai 3 metri quadrati per ciascun prospetto devono essere collocati parallelamente alla carreggiata e distare almeno 8 metri dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.

6. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

7. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

8. Nel centro storico e in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale, lungo le vie o in prossimità di esse, è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; nel rimanente territorio del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.

9. Nel centro storico e in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale non è ammesso l'utilizzo pubblicitario delle transenne parapetonali.

10. I gonfaloni possono essere collocati soltanto in corrispondenza di attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili. Le relative caratteristiche saranno valutate e concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.

11. L'esposizione di striscioni e stendardi recanti pubblicità commerciale è ammessa soltanto nelle posizioni concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale; detti mezzi devono avere superficie massima di metri 8 per 1 quelli che attraversano la carreggiata stradale, con messaggio riportato su entrambi i lati; mentre devono avere una superficie massima di metri 1 per 2 quelli posti ai lati della strada. Gli striscioni e stendardi devono avere una altezza minima dal suolo di 4.5 metri.

12. Le tende solari dovranno avere una altezza minima dal suolo di 2 metri.

TITOLO II PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 6 Obbligo di autorizzazione

Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Art. 7 Domande di autorizzazione

Le domande di cui al precedente articolo 6 giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dal loro arrivo all'Ufficio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di presentazione al protocollo del comune.

I termini di cui sopra sono sospesi fino alla presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta dal competente ufficio comunale.

Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

Art. 8 Efficacia delle autorizzazioni e revoche

Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia anche basate sulle caratteristiche stabilite dal competente ufficio comunale. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni con possibilità di rinnovo, per un periodo di tempo uguale, in base ad istanza. Esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

Ciascun supporto pubblicitario dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo rilasciato, all'atto dell'autorizzazione, dall'Amministrazione comunale.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

TITOLO III

INSEGNE D'ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI ASSIMILATI

Art. 9

Classificazione delle insegne d'esercizio

Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili quanto alla loro consistenza fisica possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da vetrofanie e vetrografie, iscrizioni dipinte o comunque riportate su qualsivoglia supporto, plance, targhe, pannelli, fili di neon, cassonetti, lettere staccate, intagliate o comunque applicate.

Art. 10

Insegne luminose e non

Le insegne, le targhe e i pannelli si suddividono inoltre in due tipi definiti a seconda che siano luminosi o non luminosi:

A) LUMINOSI

- 1) filo neon
- 2) filo neon con sottofondo
- 3) scatolare con luce diretta
- 4) scatolare con luce schermata
- 5) plafoni luminosi
- 6) altri tipi

B) NON LUMINOSI

Insegne, targhe, pannelli o iscrizioni dipinti o a rilievo, vetrofanie o vetrografie che non costituiscano fonte di luce o che non siano illuminati da sorgenti esterne.

Art. 11

Collocazione delle insegne

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo la loro collocazione nel seguente modo:

- A) FRONTALI
- A) A BANDIERA ORIZZONTALE
- B) A BANDIERA VERTICALE
- D) A TETTO, SU PENSILINA

2. Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 20.

Art. 12

Localizzazione delle insegne

Di norma l'insegna deve essere installata nell'arredo vetrina o nel sopralluce dell'esercizio al quale si riferisce.

Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche

dell'edificio; quando il rivestimento di quest'ultimo sia diverso dall'intonaco non potranno essere autorizzate insegne a cassonetto.

Art. 13

Limiti particolari all'installazione di insegne

1. In tutto il territorio comunale è di regola ammessa la collocazione di insegne luminose a bandiera poste su pareti degli edifici, salvo quanto prescritto nel presente regolamento.

2. La insegna a bandiera esclusivamente verticale, dovrà essere realizzata o a filo di neon o a lettere scatolari, con oggetto non superiore a centimetri 80 dall'edificio e comunque non dovranno superare in oggetto terrazzi o pensiline esistenti.

3. Le insegne che saranno poste all'esterno degli edifici dotati di marciapiede stradale sopraelevato dalla sede stradale, dovranno avere altezza minima di metri 2,80 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

4. Le insegne all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede stradale, dovranno essere poste in opera a metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

5. Al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse soltanto insegne di esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici stessi.

6. Le insegne e le tende aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva: in tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.

7. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari a sé stanti inclusi nelle vetrine degli esercizi, la loro collocazione è ammissibile solo in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.

8. La collocazione di insegne su pali non è ammessa sul suolo pubblico né con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto, dopo attenta considerazione dei luoghi circostanti - le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, sempreché l'oggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà né tanto meno sulla sede stradale.

9. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

10. E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

Art. 14

Rinvio ad atti amministrativi

La tipologia, i colori, gli eventuali messaggi commerciali e i luoghi di possibile installazione di tende solari che rivestono particolare importanza sull'impatto ambientale del luogo di

installazione o che occupino spazi pubblici saranno condizionati dal parere espresso con atto della Commissione Edilizia.

Art. 15 Cartellonistica

1. La cartellonistica stradale è così classificata:

a) secondo la funzione (posters affissivi o luminosi, cartelli o altri mezzi pubblicitari)

1- pubblicitari specifici di attività e produzione locale;

2- pubblicitari in genere;

3- informativi specifici e ubicazionali di attrezzature, servizi locali, attività, ecc.

Per informativi specifici ed ubicazionali devono intendersi i cartelli o gli altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o di edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, di interesse pubblico comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico-stradale, ecc.

b) secondo le caratteristiche tecniche:

1- con sorgente di luce propria: luminosi

2- con sorgente di luce esterna: illuminati

3- senza luce.

2. Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:

- a parete;

- isolato.

3. I cartelli isolati possono essere monofacciali, bifacciali o polifacciali.

Art. 16 Condizioni per l'installazione di mezzi pubblicitari particolari

Nel caso di recinzioni per cantieri e simili sono ammesse, nel rispetto dei limiti fissati in via generale dal piano per l'installazione degli impianti pubblicitari, le collocazioni di posters per affissioni di manifesti nel formato standard di metri 6 per 3, nonché di tabelle affissive nel formato standard di centimetri 140 per 200; l'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori.

I supporti affissivi dovranno aderire alla struttura di recinzione e non potranno essere illuminati

Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla Legge 1497/39 o soggette ai vincoli della Legge 1089/39 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici.

La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati.

Quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39, o immobili ricadenti in zone vincolate dalla Legge 1497/39, la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

Art. 17 Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

1. Salvo quanto prescritto nei commi successivi, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e impianti affissivi può essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico-ambientali ed il decoro urbano.

2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade, e relativi raccordi di immissione.

3. Non è ammessa, per le strade di immissione alle autostrade, superstrade, e alle intersezioni fra strade principale e di scorrimento (circonvallazioni), nessuna forma di pubblicità stradale al di sotto delle distanze minime fissate dall'art.51 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada emanato con DPR del 16.12.1992 n.495 e modificato con DPR 16.09.1996 n.610 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro tale limite trova collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed eccezionalmente quella di indicazione relativa a servizi ed attrezzature.

4. Per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto per le insegne dal presente regolamento.

5. Sono vietate lungo le strade principale e di scorrimento (circonvallazioni), le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

6. La collocazione di tutti i tipi di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne e dei supporti affissivi e similari, deve avvenire ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal limite della carreggiata stradale.

7. Di massima la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 15 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

8. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.

9. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti.

10. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade panoramiche collinari.

11. Per ogni Utente è posto il limite di numero 5 (cinque) cartelli pubblicitari-direzionali installati su tutto il territorio comunale.

12. Nel caso di più richieste confluenti nel medesimo luogo, si stabilisce la seguente gerarchia in ordine alla importanza della finalità indicata dalla segnaletica proposta:

- a) Uffici Pubblici e luoghi di interesse pubblico.
- b) Laboratori artigianali - industriali
- c) Attività commerciali.
- d) Esercizi pubblici e di ristoro.

TITOLO IV TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 Verifiche periodiche e revoche

Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la

rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 19

Rimozioni dei mezzi abusivi

L'Amministrazione comunale provvede a fare rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, le tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 20

Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge 689/1981.

Sarà altresì sanzionabile nella stessa misura la mancata esibizione dell'autorizzazione - da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 21

Norma transitoria

Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti articoli 18 e 19.